

## Che fine fanno i debiti della ditta individuale trasformata?

Data Articolo: 17 Dicembre 2018

Autore Articolo: Antonino Salvaggio

Che fine fanno i debiti accumulati negli anni da una ditta individuale nel caso in cui la ditta venga trasformata in società a responsabilità limitata? In questo articolo, affrontiamo un argomento considerato molto attuale, quello dei debiti della ditta individuale conferita in una s.r.l. di nuova costituzione.

Il caso che trattiamo in questo articolo, nella pratica, consiste in un **conferimento della ditta costituita in forma individuale in un nuovo ente** (nel caso specifico una s.r.l.). In realtà, la trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata avviene attraverso un atto di conferimento d'azienda. Il conferimento d'azienda garantisce all'imprenditore la continuità aziendale.

**Perché una ditta individuale dovrebbe essere conferita in una s.r.l.?** I motivi che spingono l'imprenditore individuale a "trasformare" la sua azienda in una s.r.l. possono essere diversi: limitazione della responsabilità della gestione imprenditoriale, differente modalità di tassazione (che deve essere valutata caso per caso ovviamente) e necessità di condividere l'azienda con altri soci ai fini di un nuovo riassetto organizzativo.

L'oggetto del conferimento è l'azienda intesa come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa o un ramo d'azienda inteso come uno specifico settore del complesso aziendale, composto da una quantità di beni tra loro articolati ed impiegabili per la realizzazione di un ciclo produttivo.

Con il conferimento d'azienda, la nuova società subentra nei contratti della ditta individuale e ne eredita crediti e debiti che non siano strettamente legati alla persona dell'imprenditore individuale.

L'operazione di costituzione di una nuova società con il conferimento di una ditta individuale comporta il **mantenimento della responsabilità per i debiti pregressi della ditta individuale che non abbiano carattere personale**. L'articolo 2560 del codice civile stabilisce infatti che nel caso di trasferimento di un'azienda commerciale per i debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.

Inoltre, l'imprenditore che conferisce la sua azienda individuale non è liberato per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda conferita, sorti in data anteriore al conferimento, a meno che i creditori non vi abbiano acconsentito.

Quindi, **chi risponde per le obbligazioni assunte dall'azienda "trasformata"?** In riferimento all'attività commerciale espletata antecedentemente alla trasformazione, per i successivi tre anni a partire dalla data stessa di trasformazione, l'imprenditore titolare dell'azienda individuale risponde solidalmente con la società trasformata per le obbligazioni assunte prima della trasformazione.

Nel caso in cui l'imprenditore conferente dell'azienda individuale abbia dei conti correnti bancari, è

necessario affrontare le difficoltà del passaggio dei conti correnti alla nuova società, dal momento che le banche possono non considerare affatto il conferimento e possono richiedere una nuova pratica per la nuova società.

Il tema è stato oggetto di intervento della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21250 del 6 agosto 2008, ha ritenuto illegittima l'interruzione dei rapporti bancari e la conseguente revoca degli affidamenti a carico della ditta individuale, in quanto la revoca degli affidamenti deve essere adeguatamente motivata.

**E per quanto riguarda i debiti tributari?** Il D.Lgs. n. 472/1997 e il D.Lgs. n. 231/2001 prevedono la **responsabilità solidale** per i debiti tributari. Per le imposte e le sanzioni già irrogate (e/o contestate nello stesso periodo, anche nel caso in cui le violazioni siano state commesse in epoca anteriore), la nuova società è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'imprenditore conferente ed entro i limiti del valore dell'azienda ricevuto.

Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN

<http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com>